



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

ORIGINALE

Registro Generale n. 17

ORDINANZA

n. 15 del 18-02-2020

Oggetto: Provvedimento temporaneo in materia di viabilità. Limitazioni alla circolazione in occasione del Carnevale 2020.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio, il Responsabile del 5[^] settore, Avv. Eugenio Vendrame,

Premesso che con istanza prot.n. 1576 del 21 gennaio 2020 la Presidente della ARC "Carnevale e quant'altro" Bamonti Sabrina, ha presentato il calendario degli eventi organizzati da tale associazione sul territorio di Centobuchi, in occasione del Carnevale 2020;

Preso atto che tra le suddette iniziative risulta particolarmente rilevante la sfilata di tre carri allegorici da tenersi nei pomeriggi dei giorni 23 e 25 febbraio 2020;

Considerato che tale sfilata impegnerà le seguenti vie:

- Via B. Croce;
- Via dei Tigli;
- Via 2 Giugno;
- Viale De Gasperi (tratto urbano della S.P.235);

Atteso che con comunicazione dell'11 febbraio, prot. n.3236 l'ing. Francesco Rossi ha trasmesso i verbali con i quali viene attestato il rispetto delle "condizioni di sicurezza statica", "gli standard di buona tecnica di riconosciuta validità" e le "caratteristiche funzionali previste" per tali tipo di strutture mobili;

Valutato il Piano di Sicurezza per la intera manifestazione temporanea "Carnevale 2020", presentata in data 6 febbraio 2020, prot. 2969, dal geom. Simone Menzietti, così come integrata dalla "Relazione tecnica illustrativa e parere asseverato di conformità" del medesimo tecnico abilitato, presentata in data 14 febbraio 2020, prot.3720;

Considerato che il programma della manifestazione prevede l'arrivo e l'ammassamento delle su citate attrazioni, per le operazioni di allestimento e preparazione alla sfilata, nonché il successivo smontaggio, nel parcheggio pubblico situato in Via XXIV Maggio nelle adiacenze del Campo Sportivo di Centobuchi, dalle ore 11:00 alle ore 23:00 nei giorni di domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020;

Ritenuto ai fini della sicurezza stradale, dei partecipanti alla sfilata e del pubblico, di dover disporre la sospensione del traffico veicolare, sia nelle fasi di ammassamento, allestimento e smontaggio, che nella intermedia fase di spostamento della carovana dei festeggiamenti, lungo i tragitti anzi descritti;

Dato atto che il percorso della manifestazione interesserà prevalentemente strade e piazze comunali nonché un breve tratto della S.P. 235;

Considerato altresì che sul tratto urbano della S.P.235 non può essere interdetta la circolazione e che quindi tale strada deve essere percorsa esclusivamente con la scorta tecnica effettuata dal personale di questo Comando di Polizia Locale;

Visto l'articolo 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visti gli artt.107 e 109 del sopracitato D.Lgs.n.267/2000,

ORDINA

nei giorni di **domenica 23** e **martedì 25 febbraio 2020**:

- 1) Dalle ore **15:00** fino alle ore **18:30** la **sospensione del traffico veicolare** nelle seguenti strade:
 - **Via B. Croce** nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale De Gasperi e Via dei Tigli;
 - **Via dei Tigli**;
 - **Via 2 Giugno**.
- 2) Dalle ore **14:00** fino alle ore **21:00** la **chiusura totale al traffico veicolare** di **Via B. Croce** nel tratto compreso tra l'intersezione con **Viale De Gasperi** e **Via dei Tigli** nonché, nel tratto compreso tra **Via Circonvallazione Sud** e **Via dei Tigli**, la **chiusura al traffico veicolare** della medesima strada **con esclusione dei soli residenti**.
- 3) L'istituzione sulle medesime **Via B.Croce** nel tratto sopra evidenziato, **Via dei Tigli** (esclusa complanare) e **Via 2 Giugno**, il **divieto di sosta** con **r.f. ambo i lati** dalle ore **12:30** alle ore **23:00** o comunque fino al completamento delle operazioni di pulizia delle strade.
- 4) L'istituzione del **divieto di sosta** con **r.f.** dalle ore **08:30** alle ore **23:00** sull'intero parcheggio pubblico situato in **Via XXIV Maggio** a servizio del **Campo Sportivo di Centobuchi**.

DISPONE

che il servizio di scorta ai carri allegorici sul tratto urbano della S.P. 235, venga svolto dal personale di questo Comando che provvederà ad effettuare la chiusura dei tratti di strada interessati dal passaggio di tali mezzi con facoltà di adottare tutti quei provvedimenti viabilistici ritenuti necessari benché non contemplati nella presente Ordinanza.

AFFIDA

a questo 5° Settore - Polizia Locale, la gestione della viabilità della manifestazione, prevedendo sin d'ora, integrandone gli estremi, di potersi avvalere del personale della Organizzazione "FEDERVOL" convenzionata con il Comune di Monteprandone, al fine di provvedere alla assistenza dei partecipanti alla manifestazione carnevalesca.

AVVERTE

che le limitazioni contenute nella presente Ordinanza potranno essere estese o ridotte tanto in termini temporali che spaziali con riferimento alle strade limitrofe e/o adiacenti alla manifestazione.

DEMANDA

agli organizzatori della manifestazione "Carnevale e quant'altro", sempre nel periodo sopra indicato, la gestione dell'area de qua, così come meglio esplicitata nel sopra richiamato Piano di Sicurezza "Carnevale 2020" del geom. Simone Menziotti, sollevando sin d'ora questa Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni od infortuni occorsi ai partecipanti alla sfilata allegorica.

AVVERTE altresì

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al **2° Settore Lavori Pubblici -Tecnico Manutentivo** per gli adempimenti di competenza;
- agli organizzatori della manifestazione "**Carnevale e quant'altro**";
- all'**ANAS** ed alla **PROVINCIA di ASCOLI PICENO** per opportuna conoscenza;
- alla **START S.p.A.** per l'eventuale programmazione di percorsi alternativi;
- agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Avv. Eugenio Vendrame

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-02-2020 al 06-03-2020
Lì 20-02-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Immacolata Casulli